

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente dispone: *"1. Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tale fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

DATO ATTO che per l'esercizio 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è differito al 30 Aprile 2023 dall'art.1, comma 775 della Legge 29/12/2022 n. 197, con conseguente autorizzazione all'esercizio provvisorio sino a tale data ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000, il quale così dispone:

ART. 163 *Esercizio Provvisorio e gestione provvisoria*

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

(.....)

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185 comma 2, lettera i-bis).

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

VISTO inoltre il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, ed in particolare:

• L'art. 11, commi 1 e 14, il quale dispone che a decorre dall'esercizio 2016 le amministrazioni adottano i nuovi schemi di Bilancio e Rendiconto di cui agli allegati 9 e 10 al medesimo decreto;

• L'art. 11, comma 17, il quale prevede che “*In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2023 gli enti di cui al comma 1 gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2022/2024 per l'annualità 2023 riclassificati secondo lo schema di cui all'allegato 9*”;

RICHIAMATO integralmente il punto 8 del *Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria* all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, dedicato all'esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso dell'esercizio provvisorio:

- Gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio definitivamente approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto per l'esercizio provvisorio 2023 assumono rilievo le previsioni contenute nel bilancio di previsione 2022-2024 Annualità 2023, definitivamente approvato;
- Possono essere impegnate spese solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, mentre per le spese i conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma urgenza;
- Possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
- Sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi;
- Sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell'anno precedente e non operano le previsioni di cassa;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 56 in data 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

RICHIAMATO l'art. 24 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 30.12.2021;

RITENUTO di procedere all'assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie 2023 di parte corrente ai responsabili di settore nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione anno 2023, al fine di consentire ai responsabili incaricati delle Posizioni Organizzative di gestire i procedimenti di entrata e di spesa per la gestione corrente;

RICHIAMATI i decreti sindacali con i quali, ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati individuati nei titolari delle Aree di Posizione Organizzativa i Responsabili di servizio, ai quali risulta, conseguentemente assegnata la titolarità delle attribuzioni gestionali per l'attuazione dei programmi dell'Ente;

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dal Responsabile del Servizio interessato;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. Di dare atto che fino all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 dal 1° gennaio 2023 l'Ente agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le disposizioni di cui all'art. 163 del T.U. D.L.gs. n. 167/2000;
2. Di dare atto che nel corso dell'esercizio provvisorio gli stanziamenti di bilancio di entrata e di spesa saranno quelli previsti per l'anno 2023 del Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 ex D.Lgs. n. 118/2011;
3. Di dare atto, in particolare, che, in vigenza dell'esercizio provvisorio, potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a. tassativamente regolate dalla legge;
 - b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
4. Di approvare in via provvisoria il Piano Esecutivo di Gestione anno 2023 attribuendo ai titolari di Posizioni Organizzative le dotazioni finanziarie di parte corrente negli importi pari all'annualità 2023 del Bilancio di Previsione assestato 2022/2024, da utilizzare in parte spesa entro i limiti disposti dall'art. 163 del TUEL, assegnando per ciascun capitolo la responsabilità del procedimento ai medesimi responsabili individuati nel PEG 2022;
5. Di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Servizio e titolari di Posizioni Organizzative;

Inoltre,
con separata unanime votazione favorevole

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000 per permettere la gestione delle spese entro i limiti di cui all'art. 163 del T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: BALLARI Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE